



Consiglio Regionale
del Molise

corecom
MOLISE



Autorità per le Garanzie
nelle Comunicazioni

DEFINIZIONE n.° 38 /2015

16 DIC. 2015

Oggetto: Controversia prot. 247/COM/14 del 14/02/2014– Mancini Develop Consulting contro Wind telecomunicazioni S.p.A

Il Funzionario Istruttore

Dott.ssa Maria Rosaria La Marca

Il Direttore

Ing. Riccardo Tamburo

IL DIRETTORE DEL
CO.RE.COM DELLA REGIONE MOLISE

VISTA la legge 14 novembre 1995, n.° 481 recante *"Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità"*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n.° 249, recante *"Istituzione dell' Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo"*;

VISTO il decreto legislativo 1 agosto 2003, n.° 259, recante *"Codice delle comunicazioni elettroniche"*

VISTO l'Accordo quadro tra l'Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

VISTA la Convenzione per l'esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni, il Consiglio regionale del Molise e il Comitato regionale per le comunicazioni del Molise in data 14.12.2011 e in particolare l'art. 4, c. 1, lett. e);

VISTA la delibera n.° 173/07/CONS, del 19 aprile 2007, recante *"Regolamento sulle procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti"*, di seguito "Regolamento";

VISTA la delibera n.° 73/11/CONS, del 16 febbraio 2011, recante *"Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti e operatori"*;

VISTA l'istanza di definizione della ditta Mancini Develop Consulting, sita in Termoli alla via Padre Pio n.° 13, rappresentata dalla sig.ra Mancini, presentata in data 14/02/2014, mediante il formulario GU14 assunta in medesima data al n.° 247/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni S.p.a. relativa alla utenza telefonica 0875708077

VISTI gli atti del procedimento e i verbali di Udienza di conciliazione e di Udienza di definizione rispettivamente del 21/11/2013 e 17/03/2014 dai quali si evince che nessun accordo è stato raggiunto.

VISTA la tabella rimborsi in sede di definizione;

VISTA la relazione istruttoria del funzionario responsabile che è parte integrante del presente atto;

CONSIDERATO quanto segue:

LA POSIZIONE DELL' ISTANTE:

L'utente contesta alla società Wind telecomunicazioni S.p.A.:

l'addebito di euro 35,00 (trentacinque/00), nella fattura n.° 7804462444 – periodo 01/01/2013 – 02/01/2013 quale *"Costo per attività di migrazione verso altro operatore"*.

A tale proposito l'istante dichiara di aver sottoscritto con Wind telecomunicazioni S.p.a., nel novembre 2010, il contratto di telefonia fissa con ADSL *"Tutto incluso affari"* della durata di 24 mesi. A gennaio 2013 veniva chiesta la migrazione verso altro gestore.

L'utente chiede lo storno della cifra di euro 35,00 (trentacinque/00) dalla fattura n.° 7804462444 – periodo 01/01/2013 – 02/01/2013 quale *"Costo per attività di migrazione verso altro operatore"*

LA POSIZIONE DELL'OPERATORE:

La società Wind telecomunicazioni S.p.a. non ha presentato alcuna memoria difensiva ed è risultata assente all'Udienza di definizione del 17/03/14

MOTIVAZIONI DELLA DECISIONE

In data 17/03/2014 alle ore 10,50 presso la sede del CO.RE.COM Molise si svolge l'Udienza di definizione, per la parte istante è presente il sig. ¹ Mancini, delegato ai sensi della normativa vigente, mentre per la Wind Telecomunicazioni S.p.a., nessun rappresentante è presente.

Tutto ciò premesso,

si decide che l'istanza è accolta:

In quanto il Decreto legislativo del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 "Codice delle comunicazioni elettroniche" (detto Decreto Bersani) all' art. 80 *Portabilità del numero* recita:

"1. L'Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio:
OMISSIS

3. L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.

4. L'Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni";

nonché vista la Legge 40/2007 che al comma 3 dell' art. 1, inoltre, prevede che "I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni" e la delibera dell'Autorità n.° 274/07/CONS, che disciplina le modalità di realizzazione delle procedure di passaggio ad *altro operatore*;

infine considerato quanto disposto dall' Accordo Quadro sulle migrazioni (aprile 2008) e la delibera n.° 41/09/CIR (luglio 2009) che ha esteso il rispetto della normativa a tutti gli operatori, indipendentemente dalla sottoscrizione dell' Accordo Quadro,

appare del tutto ininfluenza per la decisione da assumere da parte di questo CO.RE.COM, la clausola contrattuale di Wind telecomunicazioni S.p.a che all'art.15 commi 1) e 2) prevede costi per il passaggio di un utenza ad *altro operatore* senza peraltro specificarne le difficoltà tecniche di realizzazione.

Si valuta pertanto attribuibile lo storno della cifra di euro 35,00 (trentacinque/00) dalla fattura n.° 7804462444 – periodo 01/01/2013 – 02/01/2013 quale "Costo per attività di migrazione verso altro operatore maggiorato degli interessi legali calcolati a partire dalla data dell'istanza ed inoltre un rimborso spese di giudizio pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) ai sensi della Tabella Rimborsi AGCOM.

CONSIDERATO CHE: Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dal comma 7, art. 19, allegato "A" alla delibera n.° 73/11/CONS, il quale stabilisce che le definizioni delle controversie di modesta entità che hanno ad oggetto prestazioni di natura pecuniaria o commerciale di valore non eccedente i 500,00 (cinquecento/00) euro alla data in cui l'Autorità riceve la domanda, senza computare eventuali interessi, diritti fissi, è delegata al Direttore;

DETERMINA

Di accogliere la richiesta di storno della cifra di euro 35,00 (trentacinque/00) dalla fattura n.° 7804462444 – periodo 01/01/2013 – 02/01/2013 quale "Costo per attività di migrazione verso altro operatore maggiorato degli interessi legali calcolati a partire dalla data dell'istanza.

Che la società Wind telecomunicazioni S.p.A è tenuta a pagare quindi, in favore dell'istante, la somma di euro 35,00 (trentacinque/00) maggiorati degli interessi legali a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza

Che la società Wind telecomunicazioni S.p.A è tenuta inoltre a corrispondere un rimborso per le spese di giudizio pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) ai sensi della Tabella Rimborsi AGCOM.

La società Wind telecomunicazioni S.p.A. è tenuta, altresì, a comunicare a questo CO.RE.COM l'avvenuto adempimento alla presente determina entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima.

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'art. 98, comma 11, del d.lgs. 1 agosto 2003, n.° 259


E' fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente determina è notificata alle parti e pubblicata sul sito del CO.RE.COM. Molise.
Campobasso, lì 3 dicembre 2015

Il Segretario Generale
Direttore del Servizio

(Ing. Riccardo Tamburo)



La presente è copia conforme all'originale che è conservato presso questa struttura, ed è composta di n..... fogli, di cui.....
allegati che consistono in facciate scritte compresa la presente.

Campobasso,

Il Direttore

Regione Molise

Consiglio Regionale

Prot. 0009112/15 Del 11/12/2015
Interna - Consiglio -



Al Segretario Generale
del consiglio regionale del Molise
ing. Riccardo Tamburro
SEDE

Oggetto: Procedura di definizione – Relazione pratica prot. 247/COM/14 del 14/02/2014- Mancini Develop Consulting – Wind Telecomunicazioni S.p.a.

In data 14/02/2014 il la ditta Mancini Develop Consulting, sita in Termoli alla via Padre Pio n.° 13, rappresentata dalla sig.ra Mancini . presentato una istanza di definizione, mediante il formulario GU14 assunta in medesima data al n.° 247/COM/14 del protocollo del CO.RE.COM Molise, avverso la compagnia telefonica Wind Telecomunicazioni S.p.a. relativa alla utenza telefonica 0875708077 –

L'utente contesta alla società Wind telecomunicazioni S.p.a.:

l'addebito di euro 35,00 (trentacinque/00), nella fattura n.° 7804462444 – periodo 01/01/2013 – 02/01/2013 quale “Costo per attività di migrazione verso altro operatore”.

A tale proposito l'istante dichiara di aver sottoscritto con Wind telecomunicazioni S.p.a., nel novembre 2010, il contratto di telefonia fissa con ADSL “*Tutto incluso affari*” della durata di 24 mesi. A gennaio 2013 veniva chiesta la migrazione verso altro gestore.

L'utente chiede lo storno della cifra di euro 35,00 (trentacinque/00) dalla fattura n.° 7804462444 – periodo 01/01/2013 – 02/01/2013 quale “Costo per attività di migrazione verso altro operatore”.

- La società Wind telecomunicazioni S.p.a. non ha presentato alcuna memoria difensiva ed è risultata assente all'Udienza di definizione del 17/03/14

Visti i verbali di Udienza di conciliazione e di Udienza di definizione rispettivamente del 21/11/2013 e 17/03/2014 dai quali si evince che nessun accordo è stato raggiunto,

tutto ciò premesso,

si propone che l'istanza venga accolta:

In quanto il Decreto legislativo del Decreto Legislativo 1 agosto 2003, n. 259 “Codice delle comunicazioni elettroniche” (detto Decreto Bersani) all' art. 80 *Portabilità del numero* recita:

“1. *L'Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall'impresa fornitrice del servizio: OMISSIS*

3. *L'Autorità provvede affinché i prezzi dell'interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.*

VISTO:
Pian

RM

4. L'Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni”;

nonché vista la Legge 40/2007 che al comma 3 dell' art. 1, inoltre, prevede che “I contratti per adesione stipulati con operatori di telefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata, devono prevedere la facoltà del contraente di recedere dal contratto o di trasferire le utenze presso altro operatore senza vincoli temporali o ritardi non giustificati e senza spese non giustificate da costi dell'operatore e non possono imporre un obbligo di preavviso superiore a trenta giorni” e la delibera dell'Autorità n.° 274/07/CONS, che disciplina le modalità di realizzazione delle procedure di passaggio ad *altro operatore*;

infine considerato quanto disposto dall' Accordo Quadro sulle migrazioni (aprile 2008) e la delibera n.° 41/09/CIR (luglio 2009) che ha esteso il rispetto della normativa a tutti gli operatori, indipendentemente dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro,

appare del tutto ininfluyente per la decisione da assumere da parte di questo CO.RE.COM, la clausola contrattuale di Wind telecomunicazioni S.p.a che all'art.15 commi 1) e 2) prevede costi per il passaggio di un utenza ad *altro operatore* senza peraltro specificarne le difficoltà tecniche di realizzazione.


Si valuta pertanto attribuibile lo storno della cifra di euro 35,00 (trentacinque/00) dalla fattura n.° 7804462444 – periodo 01/01/2013 – 02/01/2013 quale “Costo per attività di migrazione verso altro operatore maggiorato degli interessi legali calcolati a partire dalla data dell'istanza ed inoltre un rimborso spese di giudizio pari ad euro 50,00 (cinquanta/00) ai sensi della Tabella Rimborsi AGCOM.

Si trasmette l'intero carteggio per il seguito di competenza.

Campobasso, 3 dicembre 2015

Il funzionario responsabile

Dott.ssa Maria Rosaria La Marca



VISTO:

